

## REVOCA DELL'INCARICO DI STRUTTURA COMPLESSA PER RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE: CONDANNATA L'AZIENDA AL RISARCIMENTO SENTENZA DEL GIUDICE DEL LAVORO DI MONZA DEL 9 AGOSTO 2016

**Dino Della Giustina**, *Componente Direzione nazionale Anaa Assomed*

Con delibera n. 222 del 31.7.2014 l'Azienda ASL di Monza e Brianza modificava il Piano Organizzativo Aziendale 2013-2014, non confermando una serie di articolazioni organizzative tra cui figurava, nell'ambito della Direzione sanitaria, la struttura complessa "Distretto di – omissis –". In conseguenza di tale riorganizzazione è conseguita la revoca dell'incarico di direzione della struttura complessa sopraindicata e l'assegnazione al titolare delle predette funzioni di un incarico dirigenziale di natura professionale.

Al predetto pertanto in conseguenza dell'attuata organizzazione, è stato quindi precluso di portare a termine l'incarico dirigenziale di struttura complessa ed attribuito un incarico dirigenziale di natura professionale con un trattamento economico inferiore.

Lo stesso ha quindi contestato la legittimità delle determinazioni assunte nei suoi confronti, sostenendo che la modifica del POA non era idonea a legittimare la revoca dell'incarico apicale, con assegnazione di un incarico professionale di minor spessore e valore economico.

Il Giudice del lavoro, accogliendo il ricorso del predetto dirigente ha osservato: vero è che l'art. 9, comma 32, del D.L. n. 78 del 2010 prevede che le pubbliche amministrazioni che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l'incarico conferito al dirigente, possono conferire al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore.

Tuttavia, ha rilevato il Giudice del lavoro, l'ambito di applicazione della sopraindicata norma è limitata alla sola **scadenza** dell'incarico dirigenziale e non anche, quale ipotesi alternativa, alla mancata conferma in dipendenza di processi di riorganizzazione aziendale.

Alla luce di tali considerazioni in merito allo specifico campo di applicazione dell'art. 9, comma 32, del D.L. n. 78 del 2010 (da riferire, come si è visto, ai soli incarichi in scadenza), in presenza di incarico dirigenziale non ancora scaduto e di valutazioni positive, deve ritenersi a tutt'oggi operante l'art. 40, comma 8, del CCNL 8.6.2000, a mente del quale "nel caso di attribuzione di un incarico diverso da quello precedentemente svolto, a seguito di ristrutturazione aziendale, in presenza di valutazioni positive riportate dal dirigente, allo stesso sarà conferito, ai sensi degli artt. 28 e 29 del CCNL 8.6.2000 I biennio economico un altro incarico di pari valore economico.

Il Giudice del lavoro ha quindi riconosciuto a favore del ricorrente il pagamento, a titolo di risarcimento del danno, delle differenze retributive che seguono per tutta quella che sarebbe stata la durata residua dell'incarico dirigenziale di direzione di struttura complessa (dal momento cioè della revoca di tale incarico fino alla sua scadenza).